



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 31 del 09/04/2009

- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 20/12/2010
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2011
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 21/05/2012
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 22/07/2013
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 20/12/2014
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 19/12/2015
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 06/04/2020

Allegato D)

Regolamento comunale delle prestazioni sociali agevolate

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e di altri criteri indicati nel presente regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Argenta negli ambiti di attività riconducibili alle aree dello Sportello Sociale e del Centro per le famiglie.
3. Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l'accesso alle prestazioni.

Art. 2 Finalità, Principi e Organizzazione

1. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale argentano secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.
2. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo e non sostitutivo, del reddito familiare e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.
3. Gli interventi hanno lo scopo non secondario di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.
4. Sono perciò individuate forme di sostegno non episodiche o riferite a contingenze specifiche, ma sistematiche e durature nel corso dell'anno, affinché ogni nucleo familiare, avendo certezza di risorse integrative, possa autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze.
5. Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non burocratico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall'apparato amministrativo.
6. La presentazione della domanda per l'erogazione delle prestazioni agevolate contemplate nel presente regolamento è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio con lo Sportello Sociale, o l'Informafamiglia del Centro per le famiglie del Comune di Argenta, allo scopo di definire i riferimenti delle famiglie e la rete parentale, l'attuale stato di effettivo bisogno delle famiglie ed il quadro degli interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi.
7. Il Responsabile del procedimento può richiedere all'utente, durante il colloquio o comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda documentazione integrativa finalizzata a stabilire l'effettivo stato di disagio o bisogno del nucleo familiare. In caso la

documentazione non pervenga entro i 10 giorni successivi, o in casi particolari altro termine specificamente concordato, l'istanza non può essere accolta.

Art. 3 Modalità

1. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE e di altre modalità indicate nel presente regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento.

2. Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

Art. 4 Interventi

Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti:

- Integrazione del reddito per le famiglie in condizioni di disagio economico;
- Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici;
- Agevolazioni relative alle rette dei servizi educativi per la prima infanzia;
- Contributi a integrazione del pagamento rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 5 Contributi economici straordinari

1. Costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che l'Amministrazione Comunale può erogare in favore di nuclei familiari o singoli, nei quali sussistano gravi motivi sanitari (il perdurare di gravi malattie), economici (perdita improvvisa del lavoro), sociali (arresti domiciliari, stato di detenzione) tali da richiedere un intervento immediato, nonché per sostenere spese funerarie o di cremazione.

2. Tali contributi straordinari sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento per le prestazioni sociali agevolate e la domanda può essere presentata in qualunque momento nel corso dell'anno.

3. Le richieste di contributo straordinario devono essere presentate allo Sportello Sociale su apposito modulo, predisposto dal servizio, che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2, comma 6.

4. Il modulo per la presentazione della domanda di contributo straordinario è integrato con informazioni relative a:

- esenzione/riduzione servizi scolastici;
- proprietà di veicoli;
- morosità canoni erp;
- morosità servizi scolastici (mensa e trasporto);

al fine di una prima valutazione dell'effettivo stato di bisogno delle famiglie.

Il Settore Polizia Locale e il Settore Programmazione e Gestione Finanziaria verificano e comunicano rispettivamente la proprietà dei veicoli e le eventuali morosità dei nuclei familiari richiedenti.

5. Non sarà dato corso alle domande presentate indipendentemente dal suddetto colloquio e/o alle domande incomplete o sprovviste della documentazione allegata indicata nel modulo stesso, o alla mancata eventuale integrazione prevista all'art. 2, comma 6.

6. L'utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole del fatto che potranno essere effettuate verifiche da parte dell'ufficio "Sportello Sociale" e del Corpo di Polizia Locale sul tenore di vita del proprio nucleo familiare.

7. Esperita l'istruttoria, riportata su apposita scheda predisposta dallo Sportello Sociale, il Responsabile del procedimento – se non richiede alla Polizia Locale un approfondimento istruttorio motivato – adotta apposito atto di concessione/non concessione del contributo straordinario che potrà essere trasferito direttamente al richiedente oppure ad altri soggetti in base alla tipologia di contributo (gestori utenze acqua, luce e gas).

8. Il richiedente che ottiene un contributo deve essere inserito/avviato in un piano individualizzato condiviso dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Argenta e dal Servizio Sociale territoriale dell'ASP "Argenta-Portomaggiore "Eppi-Manica-Salvatori".

9. Non hanno diritto alla concessione del contributo straordinario i richiedenti che al momento dell'inoltro della domanda si trovino nelle seguenti condizioni:

- beneficiari di borsa spesa;
- morosi nel pagamento delle rette dei servizi scolastici (prescuola, trasporto e mensa) e del canone Acer;
- presenza di incongruenze anagrafiche nel nucleo richiedente a seguito degli accertamenti.

10. E' possibile derogare alle limitazioni, di cui al precedente comma 9, solo nel caso di interventi integrati in progetti personalizzati e concordati con il Servizio Sociale territoriale.

Art. 6 ISEE

1. Le domande di prestazioni sociali agevolate sono soggette alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE resa in conformità alla normativa vigente.

Art. 7 Domande

1. Lo Sportello sociale e l'Informafamiglia del Centro per le famiglie predispongono un modulo per ogni tipologia di domanda di prestazione sociale agevolata, che verrà compilato e sottoscritto dal richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2, comma 6.

2. Il modulo per la presentazione della domanda di prestazione sociale agevolata è integrato, di comune accordo tra il Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona e il Settore Polizia Locale, con informazioni relative a redditi esenti IRPEF, proprietà di veicoli e rete parentale al fine di una prima valutazione dell'effettivo stato di bisogno delle famiglie.

Art. 8 Relazione sulla gestione

I Servizi coinvolti trasmetteranno alla Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie d'accesso ed ai limiti delle agevolazioni concedibili, nonché per effettuare proposte relative all'assetto generale o a specifici aspetti del presente regolamento.

TITOLO II

Integrazione del reddito per le famiglie in condizioni di disagio economico

Art. 9 Finalità e caratteristiche

1. Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie con mezzi economici insufficienti, residenti nel territorio comunale da almeno un anno. Tale intervento si caratterizza come progettuale, inserito in un percorso di dialogo e responsabilizzazione del nucleo familiare, e temporaneo in ragione della riconquistata autonomia del nucleo familiare. Le misure di sostegno al reddito, in fase di improvviso e acuto bisogno, sono sviluppate in collaborazione con le

organizzazioni del terzo settore. Sono esclusi dal predetto sostegno i percettori del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 e smi.

2. Il sostegno è erogato nella forma di erogazione di borse spesa con garanzia di continuità nel corso dell'anno, cosicché le risorse economiche proprie delle famiglie medesime possano essere prevalentemente indirizzate a sostenere altre spese.

3. Per borsa spesa si intende la fornitura diretta alle famiglie di beni di prima necessità con l'utilizzo di criteri rispettosi delle esigenze nutrizionali.

4. Le borse spesa sono differenziate in base alle seguenti tipologie di famiglie beneficiarie:

- famiglie con minori 0/3 anni;
- famiglie con minori 4/18 anni;
- famiglie con soli adulti e/o anziani.

5. Scopi ulteriori del presente titolo sono:

- il sostegno alla natalità;
- sostegno alle persone anziane o disabili che vivono nella famiglia.

6. Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno, la compatibilità della dichiarazione ISEE con la situazione di fatto della famiglia, oltre alle risultanze del colloquio di cui all'art. 2, comma 6, ed eventuali integrazioni di cui all'art. 2 lettera g). Nel caso in cui emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, che tenga conto del tenore di vita accertato, la domanda di prestazione agevolata non sarà accolta.

7. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia è stabilita da un valore ISEE inferiore a € 9.360,00. Per valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

Art. 10 Domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno va presentata presso lo Sportello Sociale del Comune di Argenta.

2. La validità della domanda è limitata all'anno solare di presentazione e deve essere riproposta per ogni annualità successiva.

Art. 11 Termine per l'esame delle domande

1. Entro trenta giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, il Dirigente assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse.

2. Dell'eventuale diniego è fornita comunicazione scritta ai richiedenti entro i quindici giorni successivi all'assunzione della determinazione di cui sopra.

Art. 12 Sostegno concedibile

1. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € 3.120,00 il nucleo familiare richiedente ha diritto all'erogazione mensile della borsa spesa.

2. Per un valore ISEE compreso fra € 3.120,01 e € 6.240,00 il nucleo familiare richiedente ha diritto all'erogazione della borsa spesa ogni mese e mezzo, vale a dire due volte nell'arco di un trimestre.

3. Per un valore ISEE compreso fra € 6.240,01 e € 9.360,00 il nucleo familiare richiedente ha diritto all'erogazione di una borsa spesa nell'arco di un trimestre.

Art. 13 Presenza nella famiglia di neonati o di persone anziane o disabili

1. Qualora nella famiglia siano presenti neonati di età inferiore ad un anno e fino al compimento dello stesso, la soglia ISEE, determinata agli effetti di cui al precedente art. 12, è ridotta nella misura del 25% per ogni bambino presente.
2. Qualora nella famiglia siano presenti persone d'età superiore a 65 anni, o persone disabili, la soglia ISEE, determinata agli effetti di cui al precedente art. 12, è ridotta nella misura del del 25% per ogni persona in tale situazione.
3. Gli incrementi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono cumulabili.

Art. 14 Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito familiare e percorsi di integrazione sociale

1. Qualora dalla dichiarazione unica ISEE emerga che nella famiglia sono presenti componenti in età lavorativa, che non apportano reddito alla famiglia e non hanno dichiarato l'immediata disponibilità al lavoro al Centro per l'impiego, la misura del sostegno è ridotta del 100%.

2. La riduzione del 100% è applicata anche qualora le persone che non apportano reddito, pur essendo nelle condizioni di svolgere un'attività lavorativa, siano due o più. Questa limitazione non si applica qualora uno o più componenti il nucleo stesso siano assoggettati, nel corso dell'anno, a misure che comportino riduzioni del reddito quali:

- il licenziamento, compreso il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a termine;
- la cassa integrazione, compresa la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- la mobilità;
- la cessazione d'impresa non correlata a cessione dell'attività o pensionamento.

Nel caso in cui ricorra una delle condizioni sopra riportate, per la definizione del valore ISEE del nucleo familiare, sarà considerata la situazione reddituale del momento con riferimento all'ISEE corrente.

3. I componenti in età lavorativa che risultano non apportare reddito, ma che hanno dichiarato al Centro per l'Impiego l'immediata disponibilità al lavoro sono invitati, qualora i Servizi lo ritengano effettuabile e previa idonea motivazione, a svolgere attività di volontariato ritenute socialmente utili, sentito, laddove necessario, il parere del Servizio Sociale Professionale finalizzato all'individuazione dei progetti/percorsi di integrazione sociale da svolgere più idonei al singolo caso.

4. Qualora il richiedente il beneficio economico rifiuti o non svolga correttamente le attività formalmente proposte e pianificate di cui al comma precedente, non verranno più ammessi benefici economici se non in situazioni di urgente e straordinaria necessità come previsti all'art. 5.

Fanno eccezione:

- una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di bambini di età inferiore a 36 mesi;
- studenti che intendano completare il percorso dell'obbligo o che frequentino corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione;
- gli studenti universitari in corso o che, comunque, non siano andati fuori corso per più di due anni;
- le persone disabili;
- una persona per famiglia che abbia cura di familiari disabili scolastico;
- le persone iscritte a corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- le persone iscritte a corsi di formazione professionale;

- le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di provvedimenti giudiziari che lo impediscano;
- le donne in stato di gravidanza certificata.

Art. 15 Modalità di erogazione del sostegno. Borse spesa

1. Le borse spesa sono erogate da organizzazioni del terzo settore, individuate dall'Amministrazione Comunale sulla base delle procedure di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27 maggio 2005 "Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica - Approvazione."
2. Il soggetto gestore delle borse spesa dovrà disporre di locali adeguati per l'approvvigionamento e la conservazione dei generi di prima necessità, la confezione delle borse spesa e la disponibilità di uno o più punti di distribuzione in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. Lo Sportello Sociale del Comune di Argenta, esperita l'istruttoria relativa alla domanda di sostegno, di cui ai precedenti artt. 10, 11, 12, 13 e 14, invia mensilmente al soggetto gestore dell'intervento, l'elenco dei beneficiari delle borse spesa e la fascia di appartenenza per tipologia familiare e periodicità della distribuzione.
4. Ogni erogazione delle borse spesa è subordinata alla verifica, da parte dell'ufficio, della validità della dichiarazione ISEE, della residenza nel Comune di Argenta e della composizione numerica del nucleo familiare; qualora quest'ultimo requisito sia mutato rispetto alla composizione originaria, l'utente dovrà darne immediata comunicazione all'UOC "Sportello sociale" e, se spettante, dovrà essere presentata domanda di sostegno per il diverso nucleo familiare.
5. In caso il richiedente ometta di comunicare all'UOC "Sportello sociale" la variazione del nucleo familiare, verrà, d'ufficio, revocato il beneficio con conseguente restituzione del valore economico delle borse spesa erogate successivamente al momento della variazione stessa.
6. Le borse spesa sono erogabili in misura intera ad ogni famiglia per un periodo massimo di sei trimestri.
7. Dalla data dell'ultima erogazione ad una successiva ripresa del rilascio delle borse spesa, non possono intercorrere meno di diciotto mesi (sei trimestri). La sospensione dei diciotto mesi (sei trimestri) decade qualora nel nucleo venga riconosciuta un'invalidità (tale che possa incidere sulla capacità di produzione del reddito o che determini spese di assistenza), vi sia la nascita di un bambino. Nel caso di interruzione volontaria delle borse spesa e successiva ripresentazione della domanda, agli effetti del presente comma sarà calcolato il numero dei trimestri già erogati negli ultimi diciotto mesi.
8. La riduzione nell'erogazione dei benefici di cui agli artt. 14, commi 1 e 2, e 15, comma 6, non si applica alle famiglie in cui siano presenti persone disabili o bambini fino a 36 mesi d'età, né alle famiglie in cui siano presenti persone in età lavorativa effettivamente dedite ad attività di volontariato presso associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ed enti pubblici (scuole, Azienda USL, ecc.). L'attività di volontariato, perché sia ritenuta valida ai fini della mancata applicazione della riduzione dei benefici di cui agli artt. 14, commi 1 e 2, e 15, comma 6, va definita attraverso un progetto di integrazione sociale, che individuerà un responsabile (tutor) competente a verificare e relazionare semestralmente all'Amministrazione Comunale sull'attività di integrazione sociale. Il progetto di integrazione sociale va sottoscritto dall'organizzazione dove il volontario presta la sua attività e dall'Amministrazione Comunale che provvederà ai rimborsi spesa previsti dalla legislazione vigente, salvo diversa determinazione del progetto.

Art. 16 – Sospensione dell'erogazione delle borse spesa

1. Qualora le famiglie beneficiarie non provvedano al ritiro della borsa spesa senza giustificazione allo Sportello Sociale, il beneficio sarà sospeso.

Titolo III

Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi

Art. 17 Finalità e caratteristiche

1. Le agevolazioni di cui al presente titolo sono rivolte a fornire una copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dalle famiglie residenti nel Comune di Argenta per il pagamento delle rette relative alla frequenza dei figli ai seguenti servizi educativi e scolastici:

- refezione scolastica;
- trasporto scolastico.

Le rette dei servizi scolastici sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

L'accesso alle agevolazioni è stabilito a partire da un valore ISEE inferiore a € 11.000,00.

Per valori ISEE uguali o superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente titolo non è attivabile.

2. L'intervento è definito in misura proporzionale alla situazione economica di ogni famiglia con riferimento al valore ISEE della stessa.

3. Il riferimento di calcolo per la quantificazione delle agevolazioni per ogni famiglia è stabilito nella esenzione totale dal pagamento delle rette per famiglie con valore ISEE compreso tra zero e € 4.802,00, tranne il caso in cui la Giunta Comunale eserciti la facoltà di cui al comma 6 del presente articolo.

4. Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno la risultanza del colloquio di cui all'art. 2, comma 6, ed eventuali integrazioni di cui all'art. 2, comma 7.

5. Nel caso emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione agevolata non sarà accolta.

6. E' facoltà della Giunta Comunale - in sede di approvazione delle rette per il servizio di refezione scolastica - stabilire una tariffa minima obbligatoria rispetto alla quale non sono applicabili le agevolazioni di cui al presente titolo, tranne il caso indicato al successivo art. 18, comma 1, e 21, comma 4.

Art. 18 Casi particolari

1. E' sempre concessa l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Argenta ed in affidamento al Servizio Sociale territoriale.

2. Qualora i genitori non appartengano, agli effetti ISEE, allo stesso nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni" del del DPCM 5 dicembre 2013 n.159.

Art. 19 Domanda di riduzione rette

1. Le domande di agevolazione devono essere presentate al Centro per le famiglie, Sportello Informafamiglie, dall' 1 aprile al 31 maggio di ogni anno per le esenzioni/riduzioni delle rette di refezione e trasporto scolastico, riferite all'anno scolastico che inizierà nel mese di settembre dello stesso anno, fermo restando che le rette saranno annualmente rideterminate dalla Giunta Comunale ed applicabili a partire dal mese di gennaio e per l'intero anno solare.

2. Le domande di riduzioni delle rette di refezione e trasporto scolastico, possono essere presentate anche in tempi successivi a quelli suddetti, esclusivamente nei periodi di seguito indicati e con la corrispondente decorrenza dell'agevolazione, se dovuta:

- domande presentate dall'1 al 15 settembre - decorrenza agevolazione: novembre;
- domande presentate dal 15 al 30 gennaio - decorrenza agevolazione: marzo.

3. Nel solo caso in cui la frequenza dei servizi scolastici sia derivata da variazioni di residenza della famiglia, e sia stata presentata domanda di agevolazione entro trenta giorni dall'acquisizione della nuova residenza, l'agevolazione è concessa a decorrere dalla data di acquisizione della residenza.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di rimborso delle somme già iscritte a ruolo.

5. I termini per la presentazione delle domande di riduzione delle rette scolastiche di refezione e trasporto scolastico, di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere modificati dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato.

Art. 20 Erogazione dell'agevolazione

1. Entro sessanta giorni dal termine di ogni periodo di presentazione delle domande, come indicato all'art. 19 precedente, il Dirigente assume apposita determinazione di accoglimento o diniego delle stesse.

Art. 21 Calcolo

1. Per un valore ISEE compreso fra 0 e € € 4.802,00 il richiedente ha diritto all'esenzione totale dal pagamento delle rette, tranne il caso in cui la Giunta Comunale individui la tariffa minima obbligatoria di cui all'art. 24 punto f, che dovrà essere corrisposta.

2. Per un valore ISEE compreso fra € 4.802,01 e € 11.000,00 la quantificazione dell'agevolazione concedibile è stabilita sulla base del seguente calcolo:

$$\text{agevolazione} = (\text{€ } 11.000,00 - \text{ISEE}) * \text{Importo totale rette (€ } 11.000,00 - \text{€ € } 4.802,01)$$

Resta ferma la possibilità, per la Giunta Comunale, di determinare la tariffa minima obbligatoria di cui all'art. 17, comma 6, che dovrà essere corrisposta.

3. Per un valore ISEE superiore a € 11.000,00 il richiedente non ha diritto ad alcuna agevolazione.

4. Sulla tariffa minima obbligatoria, di cui al precedente art. 17, comma 6, si applica una riduzione pari all'80%, qualora il nucleo familiare abbia:

- due figli iscritti al servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primarie;
- un'attestazione ISEE inferiore o pari ad euro 26.000,00.

Alla presente casistica non si applicano le sospensioni indicate al successivo art. 40 per i casi di morosità.

Art. 22 Servizi educativi per la prima infanzia

1. Le rette relative ai servizi educativi per la prima infanzia privati, convenzionati con il Comune, sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., e definiscono delle agevolazioni in relazione alle fasce ISEE di appartenenza delle famiglie.

2. Al momento della domanda di iscrizione ai servizi, ogni famiglia che lo ritenga opportuno presenterà allo Sportello Informafamiglia la certificazione ISEE allo scopo di determinare la fascia

ISEE di appartenenza e la relativa retta.

3. Il nucleo familiare richiedente dovrà, altresì, dichiarare nella domanda di iscrizione, se i genitori sono conviventi indipendentemente dalla residenza di entrambi in diverse abitazioni.

4. Per i nuclei familiari richiedenti, costituisce comunque elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'agevolazione, di cui al precedente comma 1, la risultanza del colloquio di cui all'art. 2, comma 6, ed eventuali integrazioni di cui all'art. 2, comma 7.

5. Nel caso emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di agevolazione tariffaria non sarà accolta.

6. In relazione ai rapporti di convenzione sottoscritti con i gestori dei servizi privati, il Comune si farà carico mensilmente della corresponsione ai medesimi gestori dell'eventuale differenza fra la retta corrisposta dalla famiglia in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, ed una retta di riferimento specifica, stabilita in sede di definizione delle rette per i servizi a domanda individuale.

7. Sono confermati, anche per i servizi educativi per la prima infanzia, i casi particolari di cui al precedente art. 18.

Titolo IV

Contributi a integrazione del pagamento rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio assistenziali

Art. 23 Finalità e caratteristiche

1. Il Comune concorre alla integrazione delle rette per l'inserimento in strutture sanitarie e socio assistenziali di persone anziane e adulte disabili, in stato di bisogno economico, residenti nel Comune di Argenta, così come previsto dalla normativa vigente in materia di "Sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare la L. n. 328/00 e la LR n. 2/2003.

2. La valutazione dello stato di bisogno deve sempre precedere la domanda di integrazione retta. La valutazione sociale e/o sanitaria avviene attraverso i servizi preposti del Servizio Sociale territoriale e/o dell'Azienda Sanitaria Locale, i quali definiscono la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

La valutazione viene definita sulla base dei seguenti elementi:

a) Situazione familiare, tenendo conto in particolare di:

- capacità/incapacità di risposta della rete familiare ai bisogni assistenziali e tutelari;
- presenza/assenza di caregiver;
- stato di emarginazione e/o di abbandono dell'anziano o disabile
- nucleo multiproblematico;

b) Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale professionale (prestazioni sociali) e/o dell'apposita Unità di Valutazione multidimensionale (prestazioni socio-sanitarie);

c) Contesto abitativo e sociale.

3. Detta valutazione sarà formalizzata in una apposita relazione da predisporre da parte dei servizi preposti del Servizio Sociale territoriale e/o dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. Qualora si riscontri conflittualità nella rete familiare e/o assenza di collaborazione nell'ambito della stessa, tale da compromettere la tutela dell'utente, il Servizio Sociale territoriale attiverà l'iter procedurale per la nomina di Amministratore di Sostegno.

5. La valutazione sullo stato di bisogno economico dell'utente è effettuata considerando l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sulla base di quanto

previsto all'art. 6 del DPCM 159/2013 e successive integrazioni. In particolare per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo l'attestazione ISEE deve essere calcolata secondo quanto previsto al comma 3 del succitato articolo.

Art. 24 Calcolo della quota integrativa della retta oggetto di contributo

La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data da:

retta totale annuale
meno:

reddito + assegno di accompagnamento + ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF + rendita da immobili + patrimonio mobiliare, tutti riferiti all'utente;

da tale somma è decurtato mensilmente un importo per spese personali, corrispondente al 25% della pensione minima INPS stabilita per l'anno in corso

meno:

il valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei precedenti cinque anni.

Art. 25 Calcolo del sostegno concedibile

1. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia compreso fra 0 e € 9.360,00, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale.

2. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia superiore all'importo di € 9.360,00 e la parte eccedente l'importo sia inferiore a € 18.268,25, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà inversamente proporzionale alla disponibilità economica risultante dall'Attestazione ISEE, espressa in percentuale secondo il seguente calcolo:

$$\% \text{ quota integrativa a carico del Comune} = (\text{€ } 18.268,25 - \text{valore ISEE per la parte eccedente l'importo di € } 9.360,00) * 100 / \text{€ } 18.268,25$$

3. Qualora il valore ISEE dell'Attestazione sia superiore all'importo di € 9.360,00 e il valore ISEE per la parte eccedente l'importo di € 9.360,00 sia superiore a € 18.268,25, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il pagamento della retta.

4. La quota integrativa per l'inserimento in struttura sanitaria o socio-assistenziale non coperta dalla capacità contributiva e dai patrimoni dell'assistito e non integrata dal Comune, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, è in carico alle persone obbligate agli alimenti sulla base di quanto previsto all'art. 433 e seguenti del codice civile.

5. Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Comune o suo delegato può anticipare la spesa per le rette di ricovero, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso della quota anticipata da parte dell'interessato, dei suoi familiari o del rappresentante legale, anche accompagnato da idonee garanzie.

Art. 26 Domanda di integrazione retta

1. La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori o coniugi, o da un familiare del nucleo di appartenenza prima dell'inserimento in struttura.

2. La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modello disponibile presso il Servizio Sociale territoriale, area anziani, e dovrà contenere tutte le informazioni

necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche e delle relazioni parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto.

3. Alla domanda il richiedente dovrà allegare certificazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione unica ISEE di cui all'art. 23, comma e), del presente Regolamento.

4. In assenza dell'Attestazione ISEE richiesta, la domanda non potrà essere accolta. Nel caso che la domanda sia prodotta in modo incompleto e/o non integrata o sanata nei termini appositamente e formalmente richiesti, il Comune è sollevato dall'integrazione della retta ed il richiedente è pertanto tenuto al pagamento per intero della retta presso la struttura fino al mese successivo alla regolarizzazione della domanda.

5. Nella domanda il richiedente la prestazione sociale agevolata dovrà dichiarare:

- il nominativo della persona che ha sottoscritto il contratto di inserimento in struttura dell'anziano impegnandosi al pagamento della retta di degenza.
- di aver verificato l'incapacità parziale o totale dei tenuti agli alimenti, di cui all'art. 433 e seguenti del Codice Civile, a provvedere alla sua sussistenza;
- di sottoscrivere l'impegno al pagamento della quota a carico dell'utente in caso di integrazione parziale o in caso di diniego alla richiesta da parte del Comune.

6. La domanda ha validità annuale e deve essere riproposta tutti gli anni.

Art. 27 Termine di presentazione

1. Per gli utenti già inseriti in struttura, la domanda di integrazione deve essere presentata nel periodo 02 maggio – 31 maggio di ogni anno.

2. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese di giugno, fino a tutto il mese di maggio dell'anno successivo.

3. Per le nuove richieste di contributo, l'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza da tutto il mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 28 Concessione dell'integrazione

1. Entro sessanta giorni dal perfezionamento della domanda, il Dirigente assume apposito atto di accoglimento o diniego del contributo, del quale è fornita comunicazione scritta al richiedente ed alla struttura ospitante entro i successivi trenta giorni.

2. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura ospitante a presumere l'accoglimento della domanda.

3. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante.

4. In caso di decesso dei soggetti aventi diritto all'integrazione rette, è riconosciuto un contributo per il pagamento delle spese funerarie nella medesima misura prevista dall'art. 25.

Art. 29 Grave disagio socio sanitario

1. Per situazioni di grave disagio socio sanitario, segnalate dal Servizio Sociale Territoriale dell'ASP, che non trovino piena traduzione della procedura di determinazione dell'intervento integrativo comunale, la Giunta Comunale potrà, valutati i singoli casi, assumere specifici provvedimenti di concessione dell'integrazione in deroga al presente regolamento.

Accertamenti e verifiche
sui nuclei richiedenti prestazioni sociali agevolate

Art. 30 Finalità

1. Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni può aumentare l'iniquinà del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi.

2. Il ruolo della Polizia Municipale, a fianco ed a supporto dello Sportello sociale e dell'Informafamiglia, vuole rafforzare il principio per cui un efficace controllo sia preventivo che in corso di fruizione del beneficio, rappresenta una garanzia finalizzata all'equa distribuzione delle risorse. Pertanto tutti i colloqui, le richieste di integrazione e chiarimento, gli approfondimenti anche sullo stato di fatto, non perdono il carattere sostanzialmente negoziale, finalizzati alla mutua condivisione del principio di solidarietà sociale a cui questo regolamento e lo spirito dell'Amministrazione comunale di Argenta è informato. Fatti salvi, quindi, i casi di dichiarazioni palesemente mendaci e penalmente perseguibili, l'approccio di metodo con il quale la Polizia Municipale opera è finalizzato a verificare la corretta comprensione ed interpretazione del diritto d'accesso ai benefici qui previsti.

Art. 31 Verifiche

1. Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella dichiarazione unica ISEE, sia da € 0,00 a € 4.802,00 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, pena di esclusione dal beneficio, e quantificare le modalità di sussistenza della famiglia.

2. Tali modalità di sussistenza saranno segnalate al Servizio sociale professionale e soggette a verifica da parte degli stessi, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.

3. Saranno inoltre verificate, da parte dello Sportello Sociale, dell'Informafamiglia e della Polizia Municipale, eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza dichiarate.

4. Nel corso delle verifiche di cui al presente Titolo, oltre che nel colloquio di cui all'articolo 2, comma 6, ed a prescindere dal valore ISEE dell'Attestazione presentata, costituiranno elementi indicativi dell'effettivo tenore di vita le seguenti situazioni verificabili:

- a) Se il nucleo familiare risulta proprietario di patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione, superiore ad una soglia di euro 30.000,00;
- b) Se il nucleo familiare risulta proprietario:
 - di un autoveicolo immatricolato la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.800 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cc, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
 - di uno o più automezzo/i e/o motoveicolo/i in numero superiore al numero dei componenti il nucleo familiare in possesso di patente di guida in corso di validità;
 - di beni di lusso quali camper, sempre eccedente al numero dei componenti il nucleo familiare in possesso di patente di guida in corso di validità, e/o natante.
- c) Se il nucleo familiare, e per esso i suoi componenti, risultano aver effettuato operazioni di compravendita immobiliare e/o vendita di attività aziendali negli ultimi due anni per importi superiori ai 50.000 euro, fatta eccezione per l'acquisto della prima casa negli ultimi due anni attraverso l'accensione di un mutuo.
- d) Se il nucleo familiare, e per esso i suoi componenti, risultano titolari di proprietà mobiliari e/o conti correnti, il cui ammontare sia superiore a € 15.000,00.

5. Nei casi di cui al comma 1 e con riferimento alle agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici, di cui all'art. 17, qualora dalla dichiarazione del richiedente o dagli accertamenti della Polizia Municipale risulti il sostanziale e continuativo contributo dei parenti di primo grado in linea retta alle modalità di sussistenza del nucleo familiare, la prestazione sociale agevolata non sarà concessa.

6. Qualora dagli accertamenti della Polizia Municipale risulti evidente difformità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente il contributo a integrazione del pagamento retta per l'inserimento di anziani o disabili in strutture sanitarie o socio assistenziali, ai sensi del precedente Titolo V, art. 26, comma 5, la prestazione sociale agevolata non sarà concessa.

Art. 32 Accertamenti

1. L'Ente effettuerà idonei accertamenti su tutti i nuclei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui ai Titoli II - III - IV e su tutti i nuclei richiedenti le tariffe agevolate dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al precedente art. 22. Tali accertamenti si possono distinguere in:

I. con riferimento ai destinatari:

- Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

II. con riferimento ai tempi di effettuazione:

- Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

III. con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:

- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, o attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del MCTC, e del Catasto, ovvero attraverso confronto e verifica del tenore di vita sostenuto;
- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici;
- Dati e notizie personali, con verifica delle situazioni di fatto;
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Art. 33 Procedimento per gli accertamenti e/o verifiche

1. L'accertamento è attivabile in qualsiasi momento e fa parte della normale gestione del procedimento legato al riconoscimento delle agevolazioni.

2. Qualora, nel corso di un accertamento ai sensi dell'articolo precedente, emergessero situazioni di fatto incompatibili con il permanere del beneficio, il responsabile del procedimento trasmette agli interessati la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

c. Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

Art. 34 Esiti delle verifiche, accertamenti e ravvedimento operoso

1. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, ai sensi dell'art.76 del DPR. 445/2000, si applicano gli articoli del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, ed inoltre, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima documentazione e sarà escluso da tutte le prestazioni sociali agevolate, di cui al presente regolamento, per 3 anni. Il Responsabile del procedimento dispone la revoca dell'atto di concessione del beneficio, con recupero delle eventuali somme percepite dal richiedente e/o degli importi indebitamente corrisposti.

2. Nel caso in cui, dalle verifiche suddette ed anche al di fuori di ipotesi penalmente rilevanti, emerga una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà accolta ovvero il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente concesso.

3. Qualora il nucleo familiare beneficiario delle prestazioni sociali agevolate intenda spontaneamente regolarizzare errori nella compilazione dell'autodichiarazione ISEE, il Responsabile del procedimento dovrà disporre il recupero delle eventuali somme percepite dal richiedente in analogia a quanto disposto dal ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Titolo VI situazioni eccezionali

Art. 35 ISEE corrente

1. Qualora alla determinazione del valore ISEE dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento concorrano partecipazioni azionarie, obbligazioni, depositi, conti correnti o qualunque altra forma analoga di investimento o risparmio, che siano di fatto indisponibili in conseguenza di grave situazione di crisi con un impatto socio – economico straordinario e diffuso sul territorio comunale, il beneficio concedibile sarà definito con riferimento all'ISEE corrente.

Per accedere all'ISEE Corrente deve essersi verificata:

- una variazione dell'attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF),
- in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.

2. Il Modello Isee corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall'inizio della variazione.

Art. 36 Definizione delle situazioni eccezionali

1. Il Consiglio Comunale, con proprio atto, individua le situazioni di grave crisi che hanno un rilevante impatto socio – economico sul territorio comunale, di cui al presente titolo.

Titolo VII Disposizioni finali e transitorie

Art. 37 Dichiarazione sostitutiva unica ISEE

1. Tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate dovranno compilare la dichiarazione unica ISEE sul modello tipo approvato con decreto direttoriale del 7 novembre 2014 e s.m.i.

Art. 38 Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

1. E' istituita presso lo Sportello sociale una banca dati delle prestazioni sociali agevolate comunali per nucleo familiare, al fine di monitorare il cumulo delle prestazioni e trasmettere alla Polizia Municipale l'elenco dei soggetti beneficiari, su cui esercitare gli accertamenti di cui al precedente art. 32.

2. Alla banca dati, tutelata sulla base delle vigenti normative sulla privacy, accede la Polizia Municipale per gli accertamenti e le verifiche, di cui al precedente Titolo VI.

3. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti gli interventi e i servizi oggetto del presente Regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza di cui al Regolamento 2016/679/UE ed il D.Lgs. n. 101/2018.

4. I dati concernenti l'erogazione di "prestazioni sociali agevolate" saranno inoltre inseriti Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate - Casellario dell'assistenza - presso l'INPS (D.M. 8 marzo 2013, al D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014 e s.m.i.).

Art. 39 Limite di cumulo delle prestazioni sociali agevolate

1. Il numero delle borse spesa, di cui al Titolo II, è ricalcolato in relazione a:

- esenzioni/riduzioni rette servizi scolastici, di cui al Titolo III del presente regolamento;
- agevolazioni tariffarie, relative ai servizi educativi per la prima infanzia, di cui al precedente art. 22.

2. Il numero delle erogazioni delle borse spesa spettanti per il nucleo familiare, determinato per fasce sulla base del valore ISEE di cui all'art. 12 del Titolo II, sarà riclassificato nella fascia immediatamente inferiore, qualora il nucleo familiare benefici di esenzioni/riduzioni rette servizi scolastici o agevolazioni tariffarie, relative ai servizi educativi per la prima infanzia.

3. I nuclei familiari, assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica:

- accedono alla fascia successiva a quella immediatamente inferiore, con riferimento alla determinazione della frequenza delle borse spesa, calcolata sulla base dell'art. 12 del presente Regolamento;
- riducono di 1/3 le agevolazioni tariffarie di cui al titolo IV del presente Regolamento.

4. Le misure, di cui ai precedenti comma b) e c), si cumulano.

Art. 40 Morosità nei confronti del Comune e di altri enti

1. Le prestazioni sociali agevolate sono sospese qualora il nucleo familiare richiedente risulti moroso nei pagamenti delle rette dei servizi scolastici e/o del canone di locazione dell'alloggio erp e non abbia concordato con gli uffici un piano di rientro.

2. Le prestazioni sociali agevolate sono sospese anche nel caso il nucleo familiare non rispetti il piano di rientro concordato.

3. E' possibile derogare alle limitazioni, di cui al precedente comma 1), nel caso di interventi integrati in progetti personalizzati e concordati con il Servizio Sociale territoriale.

4. E' consentito inoltre derogare all'applicazione delle limitazioni di cui sopra in caso di dichiarazione di uno stato di emergenza regionale o nazionale (anche di carattere sanitario) tale da determinare per i percettori delle prestazioni di cui al presente regolamento una morosità

indipendente da qualsiasi volontà personale, con tale ipotesi intendendosi un'oggettiva impossibilità di corrispondere quanto dovuto a partire dal momento in cui è dichiarato lo stato d'emergenza e a causa e in conseguenza di tale situazione di emergenza. Tale deroga si applica per le somme dovute, ai sensi precedenti commi 1) e 2), a partire dallo stato d'emergenza fino a sei mesi dopo la conclusione dello stato di emergenza.

Art. 41 Disponibilità finanziaria

1. Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune.
2. Le assunzioni di spesa, e le conseguenti determinazioni, concernenti l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono tenere conto di quanto disposto dal comma 1°, art. 6 della legge 26 aprile 1989, n. 155.
3. Tutti i valori economici del presente regolamento (soglie ISEE, importi concedibili, etc.) potranno essere adeguati annualmente dalla Giunta municipale.

Art. 42 Disposizioni transitorie

1. Le modifiche al Titolo III "Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi", nonché tutte le altre disposizioni connesse a queste tipologie di prestazioni sociali agevolate, si applicano con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021.

Art. 43 Regolamenti comunali vigenti

Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.